

**CONVENZIONE  
TRA I COMUNI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E COLLE UMBERTO  
(provincia di Treviso) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA  
SEGRETERIA COMUNALE**

N. 912 reg. atti non soggetti a registrazione Comune di Sernaglia della Battaglia

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre (30.09.2014),

tra

il Comune di Sernaglia della Battaglia, c.f. 00546910266, legalmente rappresentato dal Sindaco FREGOLENT Sonia, nata a Conegliano (TV) il 26 marzo 1974,

e

il Comune di Colle Umberto, c.f. 84000770267, legalmente rappresentato dal Sindaco SCARPIS Edoardo, nato a Colle Umberto (TV) il 31 ottobre 1955;

**Premesso che**

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, che ha approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali", consente la stipula delle convenzioni tra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- l'Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia con delibera di C.C. n. 47 del 18 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Colle Umberto con delibera di C.C. n. 40 del 29 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso di rinnovare la convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

*Fregolent*

*Sonia*

**Ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Sernaglia della Battaglia e di Colle Umberto, provincia di Treviso, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario comunale.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Sernaglia della Battaglia assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, sentito il Sindaco del Comune di Colle Umberto.

Il Segretario può essere revocato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997 e all'art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco del

*Scarpis*

Comune capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune convenzionato e previa deliberazione favorevole della Giunta del Comune capo convenzione.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'Ex Agenzia.

#### **ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale si farà ricorso ad altro Segretario iscritto all'Albo.

#### **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento del servizio presso ciascuno dei Comuni di Sernaglia della Battaglia e di Colle Umberto, nella misura rispettivamente di 2/3 ed 1/3 dell'orario contrattuale di lavoro (corrispondenti a 24/36 e 12/36).

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

#### **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero delle spese a carico del Comune di Colle Umberto.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Sernaglia della Battaglia: 2/3;
- Comune di Colle Umberto: 1/3.

Le spese per missioni o trasferte, eventuali diritti di rogo, eventuali incarichi ex art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, eventuale maggiorazione della retribuzione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL 1998/2001 e la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del medesimo contratto, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno effettuate. Il Segretario viene autorizzato all'uso di automezzo proprio non esistendo tra i due Comuni un servizio di linea diretto. Le spese per il trasferimento dalla sede comunale di Sernaglia della Battaglia alla sede comunale di Colle Umberto, qualora dovute, verranno sostenute al 50% tra i due Comuni.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Comune di Sernaglia della Battaglia comunicherà al Comune di Colle Umberto il rendiconto e la ripartizione della spesa sostenuta per il trattamento economico del Segretario nell'anno precedente. Il Comune di Colle Umberto provvederà al versamento del saldo della quota a carico entro i 30 giorni successivi.

Entro il giorno 27 di ogni mese il Comune di Colle Umberto verserà al Comune di Sernaglia della Battaglia, a titolo di acconto, un importo pari ad un dodicesimo della quota preventivata a suo carico.

#### **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

*Scrive  
Sernaglia  
Colle Umberto*

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2017, costituendo rinnovo della convenzione sottoscritta dai due Comuni in data 16 gennaio 2012 e avente scadenza al 30 settembre 2014.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da ciascuna amministrazioni comunale;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di preavviso. In tal caso il Segretario resta in servizio presso il Comune capo convenzione.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione dovrà essere data comunicazione al Segretario e all'ex Agenzia regionale per la Gestione dell'Albo dei segretari.

#### ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2<sup>^</sup> (popolazione compresa tra 10.000 e 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Necessita di riclassificazione in quanto i singoli Comuni sono di classe 3<sup>^</sup>.

#### ART. 10 - GARANZIE

Eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, qualora non definite in via amministrativa, saranno devolute al giudice ordinario. La competenza è del Foro di Treviso.

#### ART. 11 - REGISTRAZIONE

Le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 45 della Tariffa - Parte seconda - allegata al D.P.R. n. 26.04.1986, n. 131, sono compensate tra i Comuni associati.


#### ART. 12 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Venezia - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale del Veneto, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Sernaglia della Battaglia - Il Sindaco



Comune di Colle Umberto - Il Sindaco





